

COMUNE DI LENTINI (Provincia di Siracusa)

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL SIGNOR SINDACO E AI SIGNORI ASSESSORI LORO SEDI

Oggetto: per la difesa dell'acqua, bene comune, vogliamo la rescissione del contratto con SAI 8.

I sottoscritti consiglieri comunali, nell'esprimere tutto il loro profondo rammarico per la recente dissociazione del Sindaco di Lentini dal fronte comune dei cosiddetti "sindaci ribelli" ai quali la Legge Regionale n.2/2013 ha dato ragione, disponendo testualmente: "i Comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato continuano la gestione diretta", chiedono al Presidente del Consiglio Comunale di inserire, ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale, la convocazione del massimo consesso civico con all'ordine del giorno la seguente mozione che impegna il Sindaco ad assumere posizioni decise e a compiere atti concreti assieme agli altri Sindaci della nostra Provincia che si sono opposti e che ancora si stanno opponendo efficacemente alla consegna degli impianti ad un gestore inadempiente.

MOZIONE CONSILIARE

CONSIDERATO

- ▶ • che il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta degli italiani ha votato 2 referendum sul servizio idrico, affermando, al di là della lettera dei quesiti, un chiaro orientamento per l'affermazione dell'acqua come bene comune e diritto universale e per la sua gestione partecipativa e senza logiche di profitto;
- ▶ • che il 20 luglio 2012 la Corte Costituzionale con la sentenza storica n.199/2012 ha dichiarato l'illegittimità della privatizzazione dei servizi idrici, dichiarando incostituzionale e quindi inammissibile l'articolo 4 del d.l. 183/2011;

RICORDATO

- ▶ • che con delibera n.3 del 26/10/2007 l'Assemblea del Consorzio ATO Idrico 8 di Siracusa aveva deciso, tra l'altro, di approntare gli atti necessari per la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Siracusa con l'ATO "Sogear Ato Idrico 8", aggiudicataria della gara;
- ▶ • che il CGA per la Regione Siciliana, con sentenza 290/2011, aveva espresso pesanti giudizi sulla illegittimità della procedura di affidamento, ravvisandovi anche elementi degni di attenzione da parte di altra Magistratura;
- ▶ • che lo stesso CGA, successivamente, giudicando sul ricorso ad ottemperanza presentato dalle parti, non aveva però sentenziato la nullità del contratto di affidamento, pur confermando la prima sentenza in cui si diceva, tra l'altro, che "il legislatore ha ammesso la possibilità di una scissione tra illegittimità ed annullabilità soltanto nelle circoscritte ipotesi delle illegittimità non invalidanti, i cui presupposti certamente non ricorrono nel caso di specie".
- ▶ • che nel febbraio scorso anche la Procura della Repubblica si è occupata di questa vicenda con l'inchiesta "Oro Blu", sottolineando che lo stesso servizio sarebbe frutto di un Bando di Gara "illegittimo" e di una "turbativa d'asta" attraverso la presentazione, da parte delle due società che costituiscono Sai8 (Saccev e Sogear), di una "fidejussione irregolare per la partecipazione alla gara ad evidenza pubblica". Tale irregolarità determinava il ricorso del comune di Melilli il quale, assieme ad altri comuni, formalizzava la volontà di non cedere gli impianti a SAI8;
- ▶ • che è stato dichiarato il fallimento di Sogear, socio di SAI8;

- ▶ • che la sentenza della Cassazione ha confermato l'efficacia del contratto di affidamento, nonostante l'illegittimità del procedimento di cui esso è conseguenza;

APPURATO

- ▶ • che in ogni caso rimane percorribile un'altra via giudiziaria avverso la società di gestione, in quanto essa non ha ottemperato nei modi prescritti alle clausole di garanzia, di portata risolutoria, non producendo la fidejussione prevista dal contratto come condizione indispensabile di validità dello stesso;
- ▶ • che il procedimento di risoluzione per inadempimento contrattuale era stato avviato con la preliminare diffida spiccata dal Presidente Bono, diffida a cui SAI8 non ottemperò, reagendo invece con una denuncia presentata contro lo stesso Bono;
- ▶ • che l'on. Nicola Bono fu indotto a dimettersi dalla Presidenza dell'ATO idrico proprio per la denuncia della SAI8 e che recentissimamente il procedimento a suo carico è stato definitivamente archiviato per manifesta infondatezza;
- ▶ • che con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 984 del 08/07/2011 fu nominato il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ATO Idrico 8 di Siracusa;
- ▶ • che tale Commissario non ha probabilmente svolto la propria funzione con la dovuta imparzialità, avendo annullato una delibera con cui l'Assemblea dei Sindaci aveva dato mandato al CdA di approntare gli atti per la risoluzione del contratto;
- ▶ • che il Commissario ha conseguentemente rassegnato le sue dimissioni;
- ▶ • che di conseguenza Bono potrebbe riassumere la guida dell'ATO e dar corso alla diffida da lui spiccata contro SAI8 per inadempimento grave alle clausole contrattuali di garanzia;
- ▶ • che probabilmente non riassumerà tale carica per potersi muovere più agevolmente contro SAI8 e che quindi il Presidente della Regione, on. Rosario Crocetta, dovrà nominare un nuovo Commissario liquidatore dell'ATO;
- ▶ • che la recente Legge Regionale n. 2/2013 dispone la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia, cosa che vanifica comunque la pretesa di SAI8 di continuare nella gestione;
- ▶ • che, ai sensi di tale legge, la funzione del Presidente dell'ATO (o di chi sarà nominato per farne le veci) diventa quella di commissario liquidatore;

OSSERVATO INOLTRE

- ▶ • che la società di gestione non ha avviato gli investimenti previsti;
 - ▶ • che la stessa non ha prodotto la fidejussione, la quale è condizione e garanzia di efficacia del contratto;
 - ▶ • che appare irricevibile la pretesa avanzata da SAI8 del rispetto unilaterale del contratto da parte dei Comuni;
 - ▶ • che la società di gestione si rivela, infatti, inadempiente rispetto alla fidejussione, al pagamento del canone annuale di affidamento, al piano di investimenti e all'attivazione del fondo di solidarietà;
 - ▶ • che la stessa società si sta sottraendo sino ad oggi al versamento ai Comuni delle somme spese per l'energia elettrica consumata per l'estrazione ed il pompaggio dell'acqua dal sottosuolo;
 - ▶ • che la qualità dei servizi erogati nei Comuni passati sotto la sua gestione lascia a desiderare, come dimostra la grande quantità di proteste e di lamentele segnalate ai sindaci e rese note anche dalla stampa;
- CONSIDERATO**
- ▶ • che la situazione sopra riferita non autorizza a pensare che SAI8 abbia risorse sufficienti da investire per il rispetto dei suoi impegni contrattuali, giacché di fatto non li ha investiti;
 - ▶ • che la 3^a Sezione del TAR di Catania, presidente il giudice Calogero Ferlisi (a cui si era rivolto il Comune di Canicattini Bagni assieme agli altri 8 Comuni che si rifiutano di consegnare gli impianti della rete idrica e fognante a SAI 8 per le note denunce di inadempienze contrattuali) ha ancora una volta, con decreto emesso il 5 luglio 2012, bloccato il commissariamento dei Comuni disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica

Utilità;

- ▶ • che il Sindaco di Lentini non si è opposto, così come avevano fatto altri sindaci della provincia di Siracusa, all'insediamento del commissario ad acta e alla consegna, in data 3 ottobre 2012, degli impianti idrici e fognari della Città di Lentini;
- ▶ • che il Sindaco in questione non ha per altro avvertito il bisogno di sentire il parere del Consiglio Comunale e della comunità che egli rappresenta;

PRESA VISIONE

- ▶ • della legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2013 - Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato- la quale testualmente recita: Art. 1. Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
- ▶ • La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico; considera, altresì, l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e indirizza prioritariamente i propri obiettivi alla salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future;
- ▶ • La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come regolate dal decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2001, in attuazione di quanto stabilito dal comma 186 bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- ▶ • Il territorio regionale è riorganizzato in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006;
- ▶ • Al fine di perseguire le preminenti finalità di interesse pubblico, viene avviato il processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali esistenti, secondo principi di solidarietà ed equità. Le attuali Autorità d'ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte Autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- ▶ • Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni delle Autorità d'ambito sono trasferite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con la medesima legge regionale sono disciplinate le modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e le modalità di tutela dei rapporti di lavoro eventualmente in essere facenti capo alle Autorità d'ambito;
- ▶ • Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 5, i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione diretta.

CONSIDERATO ALTRESI'

- ▶ • che la sentenza 199/2012 della Corte Costituzionale ha respinto recenti tentativi di privatizzazione del servizio idrico, che non risultano conciliabili con le norme vigenti come emergono dal pronunciamento referendario;
- ▶ • che il gestore non ha recepito il risultato del secondo referendum, non avendo ancora scorporato dalle bollette la quota relativa alla remunerazione delle risorse investite (certamente inferiori rispetto a quelle programmate);
- ▶ • che certamente nulla avrà investito il gestore nella nostra Città dal momento della consegna degli impianti di Lentini a quello della promulgazione della Legge Crocetta, la quale dispone che “ i Comuni che non hanno consegnato gli impianti (...) continuano la gestione diretta ”;

I sottoscritti consiglieri comunali impegnano il signor Sindaco di Lentini a schierarsi senza tentennamenti e senza equivoci in tutte le iniziative assumibili con i primi cittadini non consegnatari degli impianti della nostra Provincia, affinché la ripubblicizzazione prosegua senza intoppi; a farsi parte attiva affinché nell'ATO si dia rapida attuazione al dettato della nuova legge regionale; a sollecitare il ripristino della funzione decisionale riservata all'Assemblea dei Sindaci; ad avviare il procedimento di risoluzione del contratto con la SAI8 per non aver prodotto la fidejussione prevista dal contratto come condizione indispensabile di validità dello stesso rispetto alla fidejussione, per mancato pagamento del canone annuale di affidamento, per mancato versamento delle somme spese dai comuni per l'energia elettrica consumata per l'estrazione ed il pompaggio dell'acqua dal sottosuolo, per mancato rispetto del piano di investimenti nonché dell'attivazione del fondo di solidarietà che doveva essere operativo sin dal primo anno della gestione, tutte clausole di garanzia e quindi di portata risolutoria del contratto.

Lentini, 18 febbraio 2013

I CONSIGLIERI COMUNALI

UGO MAZZILLI, SAVERIO BOSCO, GIUSEPPE POLLICINO, GUIDO MIRISOLA, ROSARIO VACANTE, STEFANO BATTIATO